

82.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1706	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1695
Disegni di legge (Assegnazioni a Commissione in sede referente)	1705	(Articoli del relativo decreto-legge)	1696
		(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	1701
Disegno di legge di conversione n. 1194:		Missioni vevoli nella seduta antimeridiana del 25 ottobre 1994	1705
(Articolo unico)	1669		
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1669	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1705
(Articoli del relativo decreto-legge)	1674		
(Emendamenti)	1685	Proposte di legge costituzionale:	
(Ordini del giorno)	1691	(Annunzio)	1705
Disegno di legge di conversione n. 1271:		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1705
(Articolo unico)	1695		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1994, N. 530, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (1194).

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279 e 8 luglio 1994, n. 438.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Restano sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche e integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo che non siano finalizzate al riutilizzo »;

al comma 3, lettera b), sono aggiunte in fine le parole: « , salvo che il soggetto

obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi della lettera a)" ».

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le attività finalizzate al riutilizzo dei residui effettuate nell'ambito dell'impresa che li produce. Tali attività costituiscono parte integrante della produzione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

b) ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti;

c) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;

d) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni che operano anche a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985 »;

al comma 4, le parole: « dei capoluoghi di regione » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento ove sono stati prodotti; »;

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: « escluse le operazioni eseguite presso lo stabilimento di produzione o di riutilizzo; ».

All'articolo 4:

al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) delle frazioni merceologiche dei residui derivanti da cicli di consumo e provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985, ovvero in applicazione di accordi volontari sottoscritti dalla pubblica amministrazione; »;

al comma 4, la lettera b) è soppresa;

al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dei residui destinati al riutilizzo provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali e regionali in attuazione dei piani di gestione o da specifici accordi volontari; ».

All'articolo 5:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « alla regione » sono inserite le seguenti: « , alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata »; e al secondo periodo, dopo le parole: « La regione » sono inserite le seguenti: « , nei successivi novanta giorni, »;

al comma 3, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « novanta »;

al comma 5, dopo le parole: « residui di origine alimentare e vegetale sul suolo » sono inserite le seguenti: « diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2 »;

al comma 6, dopo le parole: « dell'artigianato, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni nonché al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti camerali, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi.

6-ter. Tutti i residui derivanti dall'esercizio di sport ufficiali da parte di società sportive operanti senza fini di lucro sono destinati al riutilizzo ».

All'articolo 6:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di

cui all'articolo 5 nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento vengono contestualmente definiti gli specifici requisiti di sicurezza e i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo ove per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale già previste in via generale.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 del presente decreto o in relazione alle caratteristiche del residuo ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole da: « I soggetti » fino a: « le seguenti informazioni » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le

rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni: »

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 4. »;

al comma 3, all'alinea, dopo le parole: « purché vidimati » è inserita la parola: « inizialmente »

al comma 3, lettera d), dopo le parole: « se vidimati » è aggiunta la parola: « inizialmente »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I registri di carico e scarico dei rifiuti, dei residui destinati al riutilizzo e dell'olio usato possono essere tenuti anche dalle organizzazioni di categoria interessate o da loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti ».

All'articolo 12:

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Non è altresì punibile chi prima della data di entrata in vigore del presente decreto abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nelle condizioni di cui all'articolo 15.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, non è punibile chiunque, avendo richiesto all'autorità competente l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione medesima, provveda allo stoccaggio nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti medesimi; ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (Abrogazione di norme). —
1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) il comma 2 dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ».

All'articolo 14:

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, e 8 luglio 1994, n. 438, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, e all'articolo 5, comma 1, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione.

4-ter. Sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi del comma 4-bis l'autorità competente si pronuncia entro i centoventi giorni successivi alla presentazione. L'autorizzazione non può essere negata qualora l'attività venga comunque esercitata nel rispetto delle norme tecniche prescritte per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dei relativi limiti di emissione e di scarico. ».

All'articolo 15:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I produttori di rifiuti tossici e nocivi, purché rispettino le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed f), possono stoccare i suddetti rifiuti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, fino a dodici mesi, limitatamente al raggiungimento di un quantitativo massimo di un metro cubo »;

*al comma 3, dopo la parola: « effettua-
no » sono inserite le seguenti: « nei limiti ed
alle condizioni di cui al comma 1 ».*

All'articolo 16:

*la rubrica è sostituita dalla seguente:
(Disposizioni relative alle attività di smaltimento e semplificazioni);*

il comma 1 è soppresso;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri »;

*al comma 3, dopo le parole: « comuni-
cazione alla regione » sono inserite le se-
guenti: « , alla provincia autonoma ovvero
alla provincia delegata »;*

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3 avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni nonché al rilascio, a richiesta ed

applicando i dovuti diritti camerale, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. ».

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riutilizzazione dei rifiuti mediante estrazione di energia con produzione di calore ed elettricità. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

5-ter. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

5-quater. Le regioni prevedono idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che quella combustibile venga avviata all'incenerimento nella massima quantità possibile.

5-quinquies. È fatto divieto di riutilizzo dei residui inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni edili, senza i trattamenti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, effettuati mediante impianti fissi assoggettati alle norme del presente decreto. È altresì vietata la collocazione dei predetti materiali nelle discariche di seconda categoria di tipo A, di cui alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come rifiuti,

senza che sia preventivamente separata la frazione non inerte. ».

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), le parole da: « e 72, commi 3, 4, 5 e 6 » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « 66, commi 3, 4, 5 e 6 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996. »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto in fine il seguente comma:

“5-bis. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei

quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994".

"1-ter. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta" ».

All'articolo 21:

al comma, 1 dopo le parole: « gli effetti » sono inserite le seguenti: « del decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1994 e ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Campo di applicazione).

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati « tossici e nocivi » i residui che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli « T » e/o « F » e/o « T+ » e/o « C » e/o « Xn » e/o « Xi » di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

ARTICOLO 2.

(Esclusioni).

1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, né ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, all'individuazione dei residui esclusi di cui al comma 2.

4. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

5. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, promuove l'istituzione ed il funzionamento della Borsa dei residui destinabili a recupero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale Borsa avrà carattere nazionale e dovrà essere gestita con strumenti informatici e telematici. I dati e le informazioni sulle quotazioni e sui flussi di scambio desunti dalla Borsa dei residui saranno utilizzati dalle camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione ai fini della quotazione di nuovi materiali nelle borse merci ufficiali nei listini e nei mercuriali. Alla copertura dei costi di gestione della Borsa dei residui destinabili a recupero, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, a carico degli utenti, da approvarsi con delibere camerale.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 5, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 5, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

ARTICOLO 3.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

ARTICOLO 4.

(Raccolta e trasporto).

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

e) degli scarti delle lavorazioni agro-mecchaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 5.

(Comunicazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla regione territorialmente competente una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

4. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gen-

naio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenei e uniformi.

ARTICOLO 6.

(Misure di sicurezza e procedure amministrative).

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad

inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

ARTICOLO 7.

(Movimenti transfrontalieri).

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al

riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

3. Entro il termine previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

ARTICOLO 8.

(Autorizzazioni).

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da

cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Le imprese che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 9.

(Registri di carico e scarico).

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la produzione ed il riutilizzo dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e).

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I registri possono essere tenuti anche dalle associazioni imprenditoriali degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione e dell'industria, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

ARTICOLO 10.

(Obbligo di informazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresen-

tante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 11.

(Controlli).

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 12.

(Sanzioni e causa di non punibilità).

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto,

relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

ARTICOLO 13.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

ARTICOLO 14.

(Disposizioni transitorie).

1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 6, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

ARTICOLO 15.

(Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi).

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso insediamento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Le imprese che effettuano lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dell'insediamento industriale, commerciale o artigianale nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

ARTICOLO 16.

(Semplificazioni delle attività di smaltimento).

1. Al fine di realizzare i principi di autosufficienza e di prossimità stabiliti dalla direttiva 91/156/CEE, le regioni favoriscono la realizzazione sul territorio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi, consentendone la realizzazione anche in deroga alle previsioni del piano di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del programma di emergenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le

condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 2, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività correlandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la

iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 17.

(Modifiche di disposizioni finanziarie).

1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

3. Nell'assegnazione delle risorse stanziare, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: « a comuni, province e comunità montane » sono inserite le seguenti: « e consorzi tra i comuni ».

5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: « Liri-Garigliano e Volturno » sono inserite le seguenti: « , nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno, ».

ARTICOLO 18.

(Modifiche di disposizioni autorizzative).

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1982, n. 915, per le quali è stata inoltrata domanda di rinnovo entro il 31 maggio 1994 e quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 1994 e il 1° dicembre 1994, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata annuale. Le variazioni di dette autorizzazioni sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate, a condizione che non vengano modificati il quantitativo e la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

2. È differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Il termine di novanta giorni di cui al punto 3 della tabella C) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate entro il 31 dicembre 1994, decorre dal 1° gennaio 1995.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti relative alle attività di trasporto dei rifiuti.

ARTICOLO 19.

(Osservatorio).

1. Il Ministro dell'ambiente, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, istituisce un osservatorio finalizzato all'aggiornamento periodico dell'elenco nazio-

nale dei materiali di cui all'articolo 2, comma 5, nonché delle norme tecniche e dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone con proprio decreto, organizzazione e modalità di funzionamento.

2. L'osservatorio è composto da nove membri, compresi il Presidente ed il Segretario, designati, rispettivamente, quattro dal Ministro dell'ambiente, tre dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 20.

(Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996. »;

b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: « Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'e-

ventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996. ».

ARTICOLO 21.

(Disposizioni finali).

1. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro dell'ambiente, in data 5 settembre 1994, relativo agli elenchi di cui agli articoli 2 e 5.

ARTICOLO 22.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e quelli di cui al comma 3.

1. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani, Lorenzetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Coerentemente con il dettato di tali direttive e del V Programma di azione « Verso la sostenibilità » della Commissione europea, viene attribuita priorità alle misure di riduzione all'origine dei rifiuti. A tal fine, il Ministro dell'ambiente, previa istruttoria condotta dal comitato tecnico-scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, destina gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987 alle imprese che modifichino processi produttivi e prodotti al fine di renderli meno inquinanti.

1. 2.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

ART. 2.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli.

* 2. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani, Lorenzetti.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli.

* 2. 2.

Baccini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni.

2. 3.

Procacci, Scalia, Gerardini, Emiliani, Lorenzetti.

Al comma 5, dopo le parole: alimentari e forestali *inserire le seguenti:*, acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. 4.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5 *inserire le seguenti:*, acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. 5.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: deposito con la seguente: ammasso.

3. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) residuo: rifiuto suscettibile di essere utilizzato per qualsiasi attività di ricupero.

3. 2.

Gerardini, Emiliani, Lorenzetti,
Calzolaio, Scalia.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: residuo con le seguenti: rifiuto recuperabile.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: residuo con le seguenti: rifiuto recuperabile.

3. 3.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ed individuati dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

3. 4.

Scalia, Emiliani.

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: effettua o.

5. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a dare inserire le seguenti: prima dell'inizio dell'attività.

5. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanziario inserire le seguenti: alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. 3.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5. 4.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e qualora accerti fino alla fine del comma con le seguenti: al fine del rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività.

5. 5.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Trascorsi novanta giorni dall'invio della comunicazione il silenzio della regione vale come assenso.

5. 6.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

5. 7.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 5, sostituire le parole da: con decreto fino alla fine del comma con le seguenti: sono definite entro novanta giorni con decreto del Ministro dell'ambiente, acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. 8.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: i dovuti diritti camerali fino alla fine del comma con le seguenti: i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi la validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le Camere di commercio derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. 9.

La Commissione.

ART. 6.

Sopprimere il comma 2.

* 6. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Sopprimere il comma 2.

* 6. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 4, sostituire le parole: centotanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

6. 3.

Gerardini, Emiliani, Lorenzetti, Calzolaio, Scalia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: salvo motivata proroga fino alla fine del comma.

6. 4.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 5 sono inserire le seguenti: da considerarsi rifiuti e come tali.

8. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 2.

Acquarone.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 3.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 4.

Gerardini, Emiliani, Lorenzetti, Calzolaio, Scalia.

ART. 9.

Sopprimere il comma 3.

9. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

ART. 12.

Sopprimere il comma 3.

12. 1.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

ART. 15.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: regione inserire le seguenti: ed alla sezione dell'Albo nazionale territorialmente competente.

15. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno trenta con le seguenti: almeno sessanta.

15. 2.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Sopprimere il comma 2.

15. 3.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 2-bis.

15. 6.

La Commissione.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: in deroga fino a: comma 4.

15. 4.

Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Sopprimere il comma 3.

15. 5.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 16.

Al comma 2 premettere il seguente:

02. Al fine di realizzare i principi di autosufficienza e di prossimità stabiliti dalla direttiva 91/156/CEE, le regioni favoriscono la realizzazione sul territorio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti tossici nocivi, consentendone la realizzazione anche in deroga alle previsioni del piano di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

16. 1.

Sandrone.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: comunicazione inserire le seguenti: alla sezione regionale dell'Albo regionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ed.

16. 2.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o la prosecuzione.

16. 3.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 3-bis, sostituire le parole da: i dovuti diritti camerali fino alla fine del comma con le seguenti: i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le Camere di commercio derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

16. 14.

La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

- * 16. 4.
Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 4.

- * 16. 5.
Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 4, sostituire le parole: sono escluse dall'obbligo di iscrizione con le seguenti: sono obbligate ad iscriversi.

16. 6.
Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 5, dopo le parole: conto terzi inserire le seguenti: sono tenuti a darne comunicazione in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla regione territorialmente competente, indicando le tipologie dei rifiuti oggetto della loro attività e.

16. 7.
Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il criterio della inserire le seguenti: riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e.

16. 8.
Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 5-bis sopprimere il secondo periodo.

16. 9.
Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 5-ter, dopo le parole: legge 9 novembre 1988, n. 475, inserire le seguenti: ed in base alle norme tecniche applicative elaborate entro novanta giorni dal Comitato tecnico scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente.

16. 10.
Gerardini, Emiliani, Scalia, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 5-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

16. 11.
Martinat.

Dopo il comma 5-quinquies, inserire il seguente:

5-sexies. I produttori di rifiuti speciali, che intendono chiedere per essi indennizzo quali resi commerciali agli effetti di rimborso, devono conferire gli stessi con imballaggio integro e accompagnati da domanda di indennizzo ai soggetti tenuti all'indennizzo stesso. Detti rifiuti, qualora tossici e nocivi, sono soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per quanto concerne la tenuta dei registri di carico e scarico. Gli stessi possono essere sostituiti da documentazione o da altre registrazioni equipollenti. Chiunque intenda effettuare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al presente comma deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Le bolle di accompagnamento di detti rifiuti tengono luogo dei registri di cui al comma precedente.

- * 16. 12.
Zocchi.

Dopo il comma 5-quinquies, inserire il seguente:

5-sexies. I produttori di rifiuti speciali, che intendono chiedere per essi indennizzo quali resi commerciali agli effetti di rimborso, devono conferire gli stessi con imballaggio integro e accompagnati da domanda di indennizzo ai soggetti tenuti all'indennizzo stesso. Detti rifiuti, qualora tossici e nocivi, sono soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per quanto concerne la tenuta dei registri di carico e scarico. Gli stessi possono essere sostituiti da documentazione o da altre registrazioni equipollenti. Chiunque intenda effettuare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al presente comma deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Le bolle di accompagnamento di detti rifiuti tengono luogo dei registri di cui al comma precedente.

* 16. 13.

Cornacchione Milella, Gerardini, Emiliani, Scalia.

ART. 17.

Sopprimere il comma 3.

17. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I criteri di assegnazione di tali risorse saranno determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

17. 2.

Sandrone.

Sopprimere il comma 5.

17. 3.

Turroni, Scalia.

Al comma 5, sostituire le parole: che versano nei mari Ionio e Tirreno con le seguenti: che versano nel mare Ionio.

17. 4.

Turroni, Scalia.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1.

Gerardini, Scalia, Emiliani, Lorenzetti, Calzolaio.

Al comma 1, dopo la parola: istituisce inserire le seguenti: nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

19. 2.

Gerardini, Scalia, Emiliani, Lorenzetti, Calzolaio.

ART. 20.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

20. 1.

Baccini.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito con il seguente:

« 2. I produttori di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani di cui al comma 1, di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi per lo smaltimento procedono secondo le modalità e con le priorità indicate dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 1989, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Nel caso di ricorso al servizio pubblico la tariffazione dei servizi dovrà essere usata sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti effettivamente conferiti ».

20. 2.

Gerardini, Scalia, Emiliani.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.

20. 3.

Governo.

ART 21.

Sopprimere le parole: del decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1994 e.

21. 2.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del punto 3.3, dell'allegato 3 relativamente agli autoveicoli dimessi.

21. 1.

Acquarone.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che così com'è attualmente previsto e regolamentato l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ben difficilmente potrà essere messo effettivamente a regime nei brevi tempi necessari per la sua concreta operatività;

considerato invece che, anche in coerenza ed in attuazione delle direttive comunitarie, si debba dar vita ad un Albo compiutamente funzionale alla gestione di un sistema di controllo complessivo finalizzato alla conoscenza pubblica dei soggetti legittimati a svolgere determinate attività;

considerato altresì che l'organigramma dell'Albo è stato dimensionato sulla previsione di un numero di iscritti non attuale, visto il processo di semplificazione delle norme e di alleggerimento degli adempimenti burocratici che il Parlamento e il Governo stanno ponendo in atto;

ritenuta quindi urgente la necessità di un complessivo ripensamento della materia per porre l'Albo in condizioni di effettiva funzionalità,

impegna il Governo

a disporre, con apposito provvedimento le necessarie modifiche alla legge n. 441 del 1987, nonché alla legge n. 70 del 1994, affinché si riorganizzi complessivamente il sistema informativo in materia di rifiuti e residui, all'interno del quale si ponga l'Albo nelle condizioni effettive di fornire la conoscenza pubblica di soggetti legittimati a svolgere determinate attività nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ferma restando l'inutilità della domanda di iscrizione per tutti i casi in cui è prescritta l'autorizzazione.

(9/1194/1).

Pasinato, Formenti, Scalia, Cecconi, Sandrone, Pizzicara, Lenti, Tortoli, Gerardini.

La Camera,

in relazione alla istituzione di un osservatorio previsto dall'articolo 19 del decreto in esame,

impegna il Governo

a garantire la partecipazione al predetto osservatorio di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) che dovrà essere designato dal ministro dell'ambiente nell'ambito delle designazioni di sua competenza.

(9/1194/2).

Gerardini, Formenti, Cecconi,
Pizzicara, Lenti, Pasinato,
Scalia, Tortoli.

La Camera,

considerato che nell'ambito del Ministero dell'ambiente è stato istituito un comitato tecnico-scientifico smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

considerato che il predetto comitato non viene riunito dal 1991 e che è stato solo parzialmente utilizzato per la predisposizione della normativa tecnica in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti finora emanata,

impegna il Governo

a garantire un costante e corretto funzionamento del suddetto comitato e ad avvalersi del contributo del medesimo ai fini dell'elaborazione della normativa tecnica prevista dal decreto-legge in esame in materia di sviluppo dei residui.

(9/1194/3).

Lenti, Scalia, Gerardini.

La Camera,

considerato che la disciplina dei residui e delle eccedenze delle preparazioni in cucine di qualsiasi tipo, contemplata nell'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973, non sembra più coerente con la successiva normazione sia in materia di trattamento di rifiuti, sia di obblighi degli enti locali in materia di prevenzione del randagismo, in particolare per quanto concerne il disposto della legge n. 281 del 1991,

impegna il Governo,

nell'ambito dei propri poteri regolamentari, a porre allo studio, con sollecitudine, le opportune modifiche alla citata ordinanza ministeriale al fine di consentire l'utilizzo di detti residui nell'ambito delle strutture previste dalla citata legge n. 281 del 1991.

(9/1194/4).

Procacci, Del Noce, Boffardi, Gilberti, Scalia, Rallo, Lia, Gritta Grainer, Gerardini, Aloisio, Camoirano, Faverio.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1994, N. 545, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE E DI MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1993, N. 33, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'EFIM (1271).

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

Il decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, e 22 luglio 1994, n. 462.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le parole:
« Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, ».

All'articolo 2:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedi-

mento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione ».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché a professionisti e lavoratori autonomi ».

All'articolo 9:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché a professionisti e lavoratori autonomi ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa ha la facoltà di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni con la procedura di cui al comma 2 »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano al personale delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, cessato dal rapporto di lavoro ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

ARTICOLO 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui

all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro. ».

ARTICOLO 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ARTICOLO 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettere a) e b), » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4 ».

ARTICOLO 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere

conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma 4-ter è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ».

ARTICOLO 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore. ».

ARTICOLO 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1. ».

ARTICOLO 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1. ».

ARTICOLO 10.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, è ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

ARTICOLO 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valu-

tato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle

società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati. ».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « liquidare società controllate, » sono aggiunte le seguenti: « di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, ».

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il Commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Possono essere ammesse al programma di prepensionamenti società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 22, società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, ovvero società cedute a terzi nel quadro degli adempimenti posti a carico del Commissario liquidatore dell'EFIM dalla citata legge n. 33 del 1993.

1. 1.

Di Rosa, Campatelli, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti delle società controllate dell'EFIM poste in liquidazione coatta

amministrativa possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, così come previsto per i dirigenti EFIM.

1. 2.

Baccini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Cessione società informatica EFIM).

1. Il Commissario liquidatore dell'EFIM, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto presenta al Ministro del tesoro un programma per la ristrutturazione delle aziende operanti nel comparto dell'informatica.

2. Ai fini della razionalizzazione dell'insieme delle società di informatica controllate dai disciolti enti delle partecipazioni statali, il programma prevede la cessione ad IRI spa delle società di informatica EFIM (EFIMDATA).

3. Al fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione del programma si provvede a valere sulla disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

1. 01.

Muzio, Luigi Marino, Guerra, Carazzi.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo dei versamenti, sospesi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, può essere portato in compensa-

zione, anche parziale, dei crediti vantati dalle imprese ivi indicate nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate. La compensazione di cui al presente comma può essere effettuata fino alla estinzione delle obbligazioni reciproche e per le quantità corrispondenti; le somme portate in compensazione sono calcolate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata e al netto di eventuali acconti incassati.

6. 1.

Di Rosa, Campatelli, Ferrante, Mattina, Vozza, Mattioli, Serafini, Sales, Soriero, Schettino.

ART. 10.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

01-bis. Il personale delle società controllate dall'EFIM, individuate come indicato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione o da porre in liquidazione, cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, alla data della delibera di liquidazione. Entro lo stesso termine il

personale ha facoltà di presentare la domanda di assunzione prevista al comma 1.

10. 1.

Muzio, Luigi Marino, Guerra, Carazzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: cessato dal rapporto fino alla fine del comma con le seguenti: in forza alla data del 21 luglio 1993.

10. 2.

Muzio, Luigi Marino, Guerra, Carazzi.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

6-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del settore termale pubblico, le azioni delle aziende termali già inquadrate nell'EAGAT, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite, anche a modifica di precedenti disposizioni di legge, al Ministero del tesoro, mentre i diritti dell'azionista sono esercitati, a far data dallo stesso termine, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

10. 3.

Paola Martinelli.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
antimeridiana del 25 ottobre 1994.**

Aloi, Anedda, Arata, Asquini, Benedetti Valentini, Bonino, Borghesio, Casini, Comino, Costa, De Biase Gaiotti, D'Onofrio, Evangelisti, Fiori, Gasparri, Gnutti, Lo Porto, Marano, Maroni, Paola Martinelli, Martino, Mazzetto, Mazzuca, Meo Zilio, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Segni, Spagnoletti-Zeuli, Stornello, Teso, Tofani, Urbani, Venezia.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 24 ottobre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

SELVA: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (1506);

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Norme per la relazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evange-

lica Battista d'Italia (UCEBI) » (1430) (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della VII e della XII Commissione*);

NOVELLI ed altri: « Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 » (1444);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MILIO ed altri: « Abbreviazione del termine di durata della XI legislatura dell'Assemblea regionale siciliana e modifiche allo Statuto della regione siciliana in materia di nomina degli assessori regionali e relative incompatibilità » (1481);

alla II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle prove da parte del giudice » (1379) (*Parere della I Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

S. 537. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991 » (*approvato dal Senato*) (1453) (*Parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*);

S. 548. — « Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17

e 24 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (1454) (Parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);

S. 589. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992 » (approvato dal Senato) (1455) (Parere della I e della II Commissione);

S. 667. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 » (approvato dal Senato) (1456) (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione);

S. 668. — « Adesione del Governo della Repubblica italiana al Protocollo annesso al Trattato concernente la neutralità per-

manente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977 » (approvato dal Senato) (1457) (Parere della I, della IV, della V e della IX Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

ZELLER: « Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale » (1395) (Parere della I, della II, della III, della V, della VII e della IX Commissione).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.